

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1366 del 16/03/2026
Oggetto	D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., art. 208 - L.R. n.13/2015. Ditta: DELMA S.R.L. ĩ SALUDECIO. Autorizzazione Unica alla gestione dell'impianto ubicato in Comune di MISANO ADRIATICO, VIA DEL LAVORO, 3/c, finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R5) di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti urbani, con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art.184-ter, cc.2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n.152/2006 e con comunicazione in materia di impatto acustico ai sensi della Legge 447/1995. Rettifica del Provv. n. DET-AMB-2026-253 del 19/01/2026.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1449 del 13/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Rimini
Dirigente adottante	Faranghis Maria Khadivi

Questo giorno sedici MARZO 2026 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Rimini, Faranghis Maria Khadivi, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Rimini

OGGETTO: D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., art. 208 - L.R. n.13/2015. Ditta: DELMA S.R.L. – SALUDECIO. Autorizzazione Unica alla gestione dell’impianto ubicato in Comune di MISANO ADRIATICO, VIA DEL LAVORO, 3/c, finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R5) di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti urbani, con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art.184-ter, cc.2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n.152/2006 e con comunicazione in materia di impatto acustico ai sensi della Legge 447/1995.

Rettifica del Provv. n. DET-AMB-2026-253 del 19/01/2026.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152*, recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i. - in particolare la Parte IV in materia di *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*;
- il *Decreto Ministeriale del 28 giugno 2024, n.127*, che regola la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, per la produzione di *aggregato recuperato* ai sensi dell’art.184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006;
- la *Legge 07 aprile 2014, n.56*, recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale del 30 luglio 2015, n.13*, recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge n.56/2014, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente, con la quale a far data dal 01.01.2016 la Regione Emilia-Romagna, mediante ARPAE, esercita le funzioni amministrative in materia di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art.208 del D.Lgs.152/2006;

VISTI in particolare:

- l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale Autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto;
- la Del. G.R. Emilia-Romagna n.1991/2003, che stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n.151 del 04.12.2025, avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, approvata con D.G.R. n. 31/2026;
- la D.D.G. n.7 del 28.01.2026, avente ad oggetto sia la revisione dell'Assetto organizzativo analitico di ARPAE Emilia-Romagna sia l'approvazione del Manuale organizzativo della stessa Agenzia;
- la D.D.G di ARPAE n.106 del 27.11.2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19.12.2023;
- la D.D.G. di ARPAE n.616 del 12.08.2025, con la quale si è provveduto all'Assunzione a tempo indeterminato della Dott.ssa Khadivi Faranghis Maria con la qualifica di Dirigente amministrativo;
- l'atto di delega (prot. n. 189759 del 27/10/2025) all'assunzione dei Provvedimenti finali di Autorizzazione Unica per la realizzazione e gestione di impianti di rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, disposto da Stefano Renato de Donato, in qualità di dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di ARPAE ;
- la D.D.G. di ARPAE n.26 del 13.03.2024, in merito all'istituzione degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;
- la Determinazione del Responsabile della Struttura Area Autorizzazioni e Concessioni Est n.364 del 17.05.2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato "Autorizzazioni Complesse ed Energia - RN" all'Ing. Fabio Rizzuto;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica, rilasciata ai sensi dell'art.208, del D.Lgs. n.152/2006 da ARPAE SAC di Rimini con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2026-253

del 19/01/2026 alla ditta DELMA SRL, avente sede legale in comune di Saludecio (RN), Via Monte del Prete Basso n. 2070 e sede operativa dell'impianto in comune di Misano Adriatico, Via del Lavoro, 3/c, finalizzata a svolgere l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi - con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter cc. 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006 e comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art.269 del D.Lgs. n.152/2006;
- comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n.447/1995;

ACQUISITA agli atti la nota prot. 09/03/2026.0043350.E, con cui l'interessato ha evidenziato alcuni refusi presenti nel Provvedimento n. DET-AMB-2026-253, rispettivamente ai punti dispositivo nn. 8 e 18 e, al contempo, ha chiesto di specificare al punto dispositivo n. 20, relativamente all'elaborazione della dichiarazione di conformità e la sua conservazione unitamente ad un campione del lotto di materiale recuperato, quanto dispone l'art. 6 del D.M. n.127/2024 in deroga all'obbligo di conservazione del campione per le imprese registrate del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;

VISTO l'allegato B *Terreni recuperati* al suddetto Provvedimento, che individua le condizioni ed i criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti ivi specificati cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

CONSIDERATO che, al sopra citato allegato B, i rifiuti ivi specificati sono rispettivamente:

- 170504: terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503;
- 191302: rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301 (limitatamente ai rifiuti a matrice terrosa e a matrice inerte);

e che, nello stesso allegato B, il paragrafo D dei CRITERI dispone in merito agli autocontrolli da attuare affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione di qualifica di rifiuto, tra cui le metodologie di campionamento così come sotto riportato:

- la ditta, in fase di campionamento per le analisi necessarie alla certificazione, dovrà produrre un campione diviso in due aliquote (una delle quali corrispondente a un

“controcampione” di circa 0.5 Kg) contraddistinte con il numero del lotto EoW corrispondente. L’aliquota “controcampione” dovrà rimanere a disposizione degli organi di controllo per un periodo non inferiore ad 1 anno dalla data di certificazione. Detto controcampione dovrà essere conservato con tutti gli accorgimenti finalizzati al mantenimento delle caratteristiche chimico fisiche. L’obbligo di conservazione del campione non si applica alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;

DATO ATTO che:

- per mero errore materiale, nella tabella di cui al punto 8 dispositivo alcune righe sono state duplicate e al punto 18 è stato riportato il codice EER 170904 anziché il codice EER 170504, come correttamente riportato nell’allegato B al Provvedimento sopra richiamato;
- la specifica richiesta di inserimento al punto 20 dispositivo relativamente alla deroga dell’obbligo di conservazione del campione per le imprese registrate è già definita al paragrafo D dei CRITERI all’allegato B;

DATO ATTO inoltre che, per mero errore materiale, al punto 2 dispositivo non è stato ricompreso il calcolo della garanzia finanziaria così come di seguito esplicitato: *per un importo di € 687.440 (di cui € 667.440,00 riconducibili alla potenzialità annua dell’impianto, pari a 55620 t/a moltiplicata per l’importo di 12 €, e € 20.000,00, importo minimo riconducibile alla capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) del EER 170302);*

VERIFICATO che:

- l’interessato ha prestato la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. Emilia-Romagna n.1991/2003 (polizza n.2463817 del 05.03.2026 e s.m. rilasciata da COFACE S.A.) in adempimento a quanto stabilito dal sopracitato Provvedimento;
- la ditta in esame è in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001:2015, rilasciata da SMC - Società Mediterranea Certificazioni SPA in data 14.04.2025 (certificato n. CA 8933-IT), con scadenza il 13.04.2028;

PRESO ATTO che non sono dovuti costi istruttori in capo alla ditta interessata;

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, di rettificare l'autorizzazione richiamata, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013, riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

1. di rettificare l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, rilasciata con Provvedimento n. DET-AMB-2026-253 del 19/01/2026 alla ditta DELMA SRL, avente sede legale in comune di Saludecio (RN), Via Monte del Prete Basso n. 2070 e sede operativa dell'impianto in comune di Misano Adriatico, Via del Lavoro, 3/c, finalizzata a svolgere l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi - con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter cc. 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006 e comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art.269 del D.Lgs. n.152/2006;
 - comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n.447/1995;
2. di rettificare, nello specifico, i punti nn. 2, 8, 18 e 20 dispositivo del Provvedimento n. DET-AMB-2026-253 del 19/01/2026, che vengono sostituiti in toto dai seguenti:

2. che, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto in esame, la ditta presenti, entro 90 giorni dal ricevimento del presente Provvedimento, a pena di revoca della presente Autorizzazione in caso di inadempienza, la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. n. 1991/2003, per un importo di € 687.440 (di cui € 667.440,00 riconducibili alla potenzialità annua dell'impianto, pari a 55620 t/a moltiplicata per l'importo di 12 €, e € 20.000,00, importo minimo riconducibile alla capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) del EER 170302), avente ARPAE quale beneficiario, con durata fino alla data di scadenza della presente autorizzazione e validità fino ai 2 anni successivi; possono essere applicate, eventualmente, ai sensi dell'art.3, c.2-bis, della Legge n.1 del 24 gennaio 2011, le riduzioni previste per le ditte registrate ai sensi del Regolamento (CE) n.1221/2009 (EMAS) oppure in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001. L'importo potrà essere pertanto ridotto a condizione che l'azienda acquisisca la certificazione/registrazione ambientale e ne conservi la validità per il periodo di efficacia della presente autorizzazione, trasmettendone copia ad ARPAE;
8. che i rifiuti ammessi e le operazioni di recupero consentite, di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, siano unicamente quelli sotto elencati:

Codice rifiuto EER	Descrizione	Operazioni consentite
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 - R12 - R5
010409	scarti di sabbia e argilla	R13 - R12 - R5
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 - R12 - R5
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 - R12 - R5
101201	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	R13 - R12 - R5
101206	stampi di scarto	R13 - R12 - R5
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R13 - R12 - R5

101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13 - R12 - R5
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116	R13 - R12 - R5
170101	cemento	R13 - R12 - R5
170102	mattoni	R13 - R12 - R5
170103	mattonelle e ceramiche	R13 - R12 - R5
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106	R13 - R12 - R5
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R13 - R12 - R5
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	R13 - R12 - R5
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R13 - R12 - R5
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R13 - R12 - R5
191302	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301	R13 - R12 - R5
200301	Rifiuti urbani non differenziati	R13 - R12 - R5

18. di individuare, nell'Allegato B - Terreni Recuperati, le condizioni e i criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti ivi specificati (EER 170504 e EER 191302) cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;

20. che la dichiarazione di conformità di cui al punto precedente sia resa con le indicazioni riportate dalla ditta nell'elaborato Fac-Simile agli atti e sia conservata unitamente ai suoi allegati, nel rispetto delle ulteriori modalità e delle specifiche norme tecniche di riferimento così come individuate all'Allegato B al presente Provvedimento;

3. di confermare, senza alcuna variazione tutte le altre disposizioni e prescrizioni dettate con

Provvedimento n. DET-AMB-2026-253 del 19/01/2026, il quale dovrà essere conservato presso la sede della ditta, unitamente al presente Provvedimento, ed esibito ad eventuali richieste di controllo;

4. di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;
5. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
6. di trasmettere il presente Provvedimento alla ditta DELMA S.r.l. e, per conoscenza, al Comune di Misano Adriatico, al Dipartimento di Sanità Pubblica A.U.S.L., al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale Rimini e alla Prefettura di Rimini;
7. di comunicare che avverso al presente Provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.
8. di provvedere, per il presente Provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge n.190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

**PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA
DI RIMINI**

*La Responsabile delegata
dott.ssa Faranghis Maria Khadivi*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.